

R.G. n. 1196/2016



**TRIBUNALE DI PAOLA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

<b>Simona Scovotto</b>	-	<b>Presidente</b>
<b>Marta Sodano</b>	-	<b>Giudice</b>
<b>Franco Caroleo</b>	-	<b>Giudice rel.</b>

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 1196/2016, la presente

**ORDINANZA**

sul reclamo proposto da:

**Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro**, elettivamente domiciliata in Scalea (CS), via G. Oberdan n. 3, presso lo studio dell'avv. Dario Bergamo, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Cristiani in virtù di mandato posto in calce all'atto di reclamo;

**NEI CONFRONTI DI**

**Francesca Lagatta**, elettivamente domiciliata in Santa Maria del Cedro (CS), via Matisse n. 1, presso lo studio dell'avv. Angela Grazia Ruggiero, che la rappresenta e difende in forza di procura posta in calce alla memoria difensiva;

**AVVERSO**

l'ordinanza resa il 19.08.2016 nel procedimento iscritto al R.G. n. 414/2016;

\*\*\*

Con il ricorso richiamato in epigrafe la parte reclamante ha interposto gravame avverso l'ordinanza resa il 19.08.2016 nel procedimento iscritto al R.G. n. 414/2016, con cui era stata rigettata la richiesta, proposta nella prima fase, volta alla rimozione dalla pagina/profilo *facebook* della reclamata e dal proprio sito "www.francescalagatta.it" dell'articolo del 25 marzo 2016, scritto dalla medesima sul giornale *online* "www.laspiapress.com" e contenente notizie e affermazioni diffamatorie.

Costituita nella presente fase di reclamo, Francesca Lagatta ha sostenuto l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.

\*\*\*

1. Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Collegio ritiene che il reclamo vada *parzialmente* accolto nei limiti esposti di seguito.

2. Per quel che concerne il *periculum in mora*, il Collegio, discostandosi da quanto statuito dal giudice della prima fase cautelare, ritiene che esso possa positivamente riscontrarsi.

Da tempo la Corte di legittimità ha chiarito che, nel caso di diffamazione commessa tramite internet, la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale, atteso che "la diffusività e la pervasività di internet sono solo lontanamente paragonabili a quelle della stampa ovvero delle trasmissioni radio-televisive" (cfr. *ex multis* Cass. Pen. n. 4741/2000). Ed invero, è proprio la potenzialità diffusiva del mezzo informatico che conduce ad affermare come la pubblicazione di un contenuto offensivo in rete trovi per ciò solo un'amplificazione della sua lesività, considerata l'idoneità del veicolo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari (cfr. Cass. Pen. n. 41276/2015).

Non si può nascondere che una differenza (sostanziale e non solo formale) tra stampa e informatica esiste ed è data da quella che è stata definita in dottrina, con espressione suggestiva, la "eternità mediatica": "a differenza di quanto avviene per una notizia diffusa attraverso la carta stampata, la notizia immessa in rete, rimane fruibile a tempo indeterminato (finché non sia rimossa, ammesso che lo sia) e per un numero indeterminato di fruitori. La diffamazione realizzata attraverso i giornali ha certamente impatto minore e durata limitata, atteso che, a meno di ulteriori ri-pubblicazioni, la sua diffusione (e la sua lesività) si esauriscono in breve spazio di tempo" (cfr. Trib. Napoli 18.02.2015, n. 1184).

Non può, dunque, essere messo in dubbio che la permanenza in rete delle notizie diffamatorie in oggetto integri il *periculum in mora*, fondante il riconoscimento della tutela cautelare richiesta.

La specifica attività della società ricorrente, comporterebbe la difficile determinazione del danno risarcibile, quanto meno sotto l'aspetto della perdita di *chance* commerciali, in caso di permanenza in rete di notizie diffamatorie.

Del resto, la giurisprudenza di merito ha, condivisibilmente, già stabilito l'accoglibilità della domanda cautelare urgente avanzata da una banca che lamenti la lesione del diritto all'onore, decoro e reputazione derivante dalla presenza, in un "sito" internet, di notizie incomplete sull'accertamento giudiziario di fatti di reato relativi alla banca medesima (cfr. Trib. Teramo 11.12.1997 su Foro it. 1998, I, 594). E tutto ciò, come evidenziato recentemente da questo Tribunale, a prescindere dal raggiungimento della prova della perdita di clientela da parte della Banca, circostanza che può rilevare al più sotto il profilo risarcitorio e concorrere ad aggravare il danno lamentato, ma non costituendo la dimostrazione di tale accadimento presupposto imprescindibile per la integrazione del *periculum in mora* (Tribunale di Paola, ord. del 17.01.2015).

3. Discorso differente merita, nel caso di specie, il requisito del *fumus boni iuris* della cautelanda ragione.



Non pare inutile, innanzitutto, ricordare che la persona giuridica e l'ente collettivo in genere hanno titolo al risarcimento del danno non patrimoniale qualora l'altrui condotta ne leda i diritti immateriali della personalità, compatibili con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono i diritti all'immagine, alla reputazione e all'identità (cfr. Cass. n. 4542/2012).

L'articolo censurato, pubblicato il 25.03.2016 sul sito [www.laspiapress.com](http://www.laspiapress.com) e sulla pagina *facebook* "Francesca Lagatta", ha ad oggetto alcune vicende che avrebbero interessato la Banca di Credito Cooperativo di Verbicaro.

In particolare l'autrice nell'articolo in questione ha riferito che:

- I) *"Tutto ebbe inizio due mesi prima, quando Arturo Riccetti si candidò per la Presidenza del Consiglio di Amministrazione e un mese dopo ne prese le redini, dopo che alcuni componenti si erano opposti sottolineando una presunta incandidabilità con il suo ruolo di assessore provinciale. Il Tribunale delle Imprese non riscontrò nessuna controversia, ma era chiaro: all'interno dell'istituto bancario, la presidenza di Riccetti non era affatto cosa gradita"*;
- II) *"i soliti beninformati avrebbero appurato che gli uomini della DDA della Sezione Sesta della Procura di Roma (area reati di criminalità economica, reati tributari, reati fallimentari) avrebbero fatto irruzione in banca per acquisire una fitta documentazione. L'operazione sarebbe avvenuta il 9 marzo scorso"*;
- III) *"Il faldone di inchiesta sarebbe custodito presso la Procura di Paola e il PM che starebbe indagando è la dottoressa Maria Camodeca, la quale, avvalendosi dell'Art.250 del Codice Penale, avrebbe già disposto il sequestro di 56 affidamenti bancari. I reati contestati sarebbero quelli di omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis cc) nell'ambito degli interessi degli amministratori (Art. 2391 del cc) e mendacio e falso interno (Art. 137 del testo unico bancario)"*.

Va osservato che, dovendo ricondurre l'articolo in esame all'ambito del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, al fine di appurare la liceità dell'esercizio di detto diritto, oltre all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza) ed alla correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza), requisiti che non appaiono contestati nel caso in esame, deve sussistere anche la verità oggettiva della notizia pubblicata. Tale condizione comporta, come inevitabile corollario, l'obbligo del giornalista di accertare e di rispettare la verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia, non scalfita peraltro da inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o ad aggravarne la valenza diffamatoria (cfr. Cass. n. 6041/1997; confermata da Cass. n. 11259/2007).

3.1. Orbene, con riferimento all'articolo di cui è causa, si osserva che definire "presunta" l'incandidabilità di Arturo Riccetti non sembra rivestire connotati denigratori, atteso che proprio in relazione alla legittimità della delibera dichiarativa dell'incandidabilità in questione era stato introdotto un giudizio, poi conclusosi con una pronuncia di inammissibilità delle domande proposte (cfr. all. n. 8 al fascicolo di parte ricorrente in sede cautelare) e dunque senza che si pervenisse ad alcun accertamento nel *merito* circa la fondatezza o meno delle censure esposte.




3.2. Allo stesso modo, riferire che il Tribunale delle Imprese “*non riscontrò nessuna controversia*” non pare corrispondere ad una mistificazione della realtà dei fatti giudiziari né a prospettare una conferma della tesi della candidabilità di Arturo Riccetti, emergendo solo l’omissione descrittiva di alcune tecnicità processuali (in particolare, della precisazione sulla natura in *rito* del provvedimento conclusivo) che poco avrebbero inciso sul contenuto della narrazione.

3.3. Quanto all’esistenza di un’indagine avviata dalla Procura presso il Tribunale di Paola, dalla documentazione prodotta dalla reclamata (allo stato *utilizzabile*, essendo questa sede esclusivamente deputata all’accertamento in via sommaria ed urgente della sussistenza della lesione all’onore ed alla reputazione dell’istituto di credito reclamante ed essendo stata già informata la Procura dell’acquisizione asseritamente illegale), benché difficilmente leggibile, risulta comunque possibile decifrare i soggetti indagati, i reati per cui si procede e l’oggetto della perquisizione. Detta documentazione, quindi, offre un sufficiente corrobore di detta circostanza che impedisce di concludere per la falsità della notizia, pur nel solco della cognizione sommaria tipica della fase cautelare e restando riservata al giudizio di merito ogni più approfondita indagine.

3.4. Rimane da ultimo da esaminare la parte dell’articolo concernente l’*“irruzione”* che avrebbero compiuto *“gli uomini della DDA della Sezione Sesta della Procura di Roma”*. Sul punto, è emerso chiaramente che l’autrice dell’articolo è incorsa in un errore. Ed invero, la stessa ammissione della parte reclamata (cfr. pag. 17 della memoria difensiva) e la documentazione prodotta in atti dimostrano che la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma non ha mai messo piede nei locali della banca, ma vi è stata invece una perquisizione condotta dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.

L’errore, dunque, è consistito nel ricondurre l’operazione ai componenti della D.D.A., mentre il fatto si sarebbe dovuto attribuire ad agenti della Guardia di Finanza.

Come è noto, i dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi né determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell’esercizio del diritto di informazione ed escludere l’operatività della causa di giustificazione. In altri termini, non vale a escludere la verità del fatto, e con essa l’applicabilità della scriminante del diritto di cronaca, la circostanza che il giornalista sia incorso in modeste e marginali imprecisioni e inesattezze, che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale (cfr. Cass. Pen. nn. 28258/2009; 37463/2005). A tal fine, ciò che rileva, per l’apprezzamento della sussistenza della scriminante, è la verità del nucleo centrale della notizia e quindi del fatto esposto, potendosi così applicare la scriminante anche alla notizia sostanzialmente vera, ma solo riportata con particolari imprecisi e comunque superflui perché incapaci di cambiare il senso della notizia stessa (cfr. Cass. Pen. nn. 37463/2005; 39346/2011).



In questo senso, la giurisprudenza ha chiarito che non ogni inesattezza di per sé stessa conferisce carattere diffamatorio all'articolo giornalistico (cfr. Cass. nn. 20140/2005; 6041/1997), essendo pur sempre necessario che il giudice accerti se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione (cfr. Cass. n. 23468/2010).

Ora, nel caso di specie, è apparso sufficientemente provato che i locali della banca siano stati oggetto di perquisizione. Si tratta allora di accertare se l'aver attribuito la paternità di tale misura alla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma anziché al Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria: a) modifichi la struttura essenziale dell'articolo; b) disveli comunque una lesione all'immagine della reclamante.


Con riguardo al richiamato punto a), si ritiene che il nucleo fondamentale dei fatti narrati nell'articolo non risulti sostanzialmente inciso dall'inesattezza riscontrata: il giudizio negativo indotto nel lettore sembrerebbe essere conseguenza della vicenda perquisitiva e dei reati su cui la Procura aveva avviato le indagini (riportati fedelmente) e non dell'errore in cui è incappata la giornalista. In altri termini, è evidente che, anche se espresso in termini più precisi, il riferimento all'organo precedente sarebbe stato sempre disdicevole.

Ciò nondimeno, però, venendo al punto b), deve rilevarsi che il carattere particolarmente evocativo legato all'intervento della Direzione Distrettuale Antimafia, su cui si incentra anche il titolo dell'articolo, possa comunque ingenerare nel lettore l'idea che le condotte criminose imputabili alla banca presentassero specifici connotati *mafiosi* (fattispecie, questa, che non risulta affatto dimostrata); il che certamente conferisce all'inesattezza una capacità offensiva non giustificata.

4. Tanto chiarito, non pare inutile ricordare che, nel caso in esame, non si verte in tema di pubblicazioni a mezzo stampa; il testo menzionato parrebbe infatti veicolato su un sito privo delle caratteristiche di periodicità e registrazione proprie degli stampati di cui alla l. n. 47/1948.

Non risulta, dunque, applicabile la disciplina di cui all'art. 1 R.D.Lgs. n. 561/1946, impeditiva del sequestro, e quindi di ogni provvedimento che ne realizzi le finalità, come deve affermarsi per la rimozione, l'oscuramento o la cancellazione di un articolo dal web sino a che non sia intervenuta una sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria. Deve conseguentemente richiamarsi in questa sede la possibilità di procedere alla rimozione di pagine dalla rete (sino alla disabilitazione di un sito web con conseguente impedimento di accesso alle informazioni in precedenza ivi contenute) prevista dagli artt. 15, 16 e 17 d.lgs. n. 70/2003.

La menzionata normativa, disciplinante le attività di *hosting*, di *catching* e, più in generale, dei cd. *provider*, pone le regole per la responsabilità di tali ultimi soggetti, tenuti, per ciò che qui rileva, a procedere alla rimozione del contenuto o alla disabilitazione degli accessi, in presenza di un



provvedimento di un organo giurisdizionale o amministrativo *ad hoc*, adottabile anche in via cautelare, con effetti, quindi, equiparabili ad un provvedimento di sequestro. Ne consegue che, a maggior ragione, i provvedimenti di tutela del soggetto che assume di essere leso dalla veicolazione in rete di notizie o immagini potranno essere adottati anche nei confronti di chi si assume essere autore dell'articolo censurato, come avvenuto nel caso di specie.

Tuttavia, come si è detto, l'errore in cui è incorsa Francesca Lagatta non va ad incidere sulla struttura essenziale dell'articolo ma la sua portata lesiva è circoscritta alla parte in cui si attribuisce la perquisizione alla Direzione Distrettuale Antimafia. In questo senso, dunque, la misura richiesta della *rimozione* dell'articolo risulterebbe non proporzionata allo spessore dell'offesa arrecata.

Pertanto, avuto riguardo all'atipicità dei rimedi esplicabili in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c., poiché nell'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa ed a mezzo di testata telematica, la pubblicazione della sentenza di condanna ex art. 120 c.p.c. (pacificamente applicabile con riguardo alla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.), su quotidiani nazionali con particolare diffusione sul territorio, può contribuire a riparare il danno unitamente all'inserimento nella pagina *on-line* in cui l'articolo è diffuso via internet di un link che richiami il dispositivo della sentenza (cfr. Trib. Milano n. 14115/2012), il Collegio ritiene più adeguato al caso di specie:

- a) ordinare alla reclamata l'inserimento nella pagina *on-line* in cui l'articolo di cui è causa è diffuso via internet di un link che richiami l'estratto del presente provvedimento (intestazione, paragrafi 3 e 4, dispositivo);
- b) ordinare la pubblicazione del presente provvedimento, a cura della reclamante e a spese della parte reclamata, mediante inserzione per estratto (intestazione, paragrafi 3 e 4, dispositivo) sulla versione cartacea e *on-line* dei siti internet dell'emittente radiofonica Radio1one Scalea, Miocomune.it, La Provincia Cosentina, il Quotidiano della Calabria, [www.laspiapress.com](http://www.laspiapress.com), nonché sul profilo *facebook* della reclamata e sul proprio sito "[www.francescalagatta.it](http://www.francescalagatta.it)", per due volte consecutive ed a caratteri doppi rispetto al normale;
- c) ordinare alla parte reclamata di astenersi dall'inserire e diffondere nella propria pagina *facebook* e nel proprio sito contenuti offensivi e diffamatori al pari di quelli sopra riconosciuti idonei ad arrecare pregiudizio alla banca reclamante.

Non sussistono, invece, le condizioni per disporre la misura di cui all'art. 614 *bis* c.p.c., non risultando in atti elementi utili ai fini della determinazione del danno prevedibile.

5. Pertanto, in forza della patrocinate ragioni motivate, il reclamo va *parzialmente* accolto con revoca dell'ordinanza reclamata e conseguente concessione della cautele indicate.

6. La *parziale* soccombenza con riguardo alle ragioni espresse dalla reclamante giustifica la compensazione delle spese processuali sia della prima fase cautelare sia della presente procedura.

P.Q.M.

letto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.,

- ACCOGLIE *parzialmente* il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza reclamata;
  - ORDINA alla reclamata l'inserimento nella pagina *on-line* in cui l'articolo di cui è causa è diffuso via internet di un link che richiami l'estratto del presente provvedimento (intestazione, paragrafi 3 e 4, dispositivo);
  - ORDINA la pubblicazione del presente provvedimento, a cura della reclamante e a spese della parte reclamata, mediante inserzione per estratto (intestazione, paragrafi 3 e 4, dispositivo) sulla versione cartacea e *on-line* dei siti internet dell'emittente radiofonica Radio1onc Scalea, Miocomune.it, La Provincia Cosentina, il Quotidiano della Calabria, [www.laspiapress.com](http://www.laspiapress.com), nonché sul profilo *facebook* della reclamata e sul proprio sito "[www.francescalagatta.it](http://www.francescalagatta.it)", per due volte consecutive ed a caratteri doppi rispetto al normale;
  - ORDINA alla parte reclamata di astenersi dall'inserire e diffondere nella propria pagina *facebook* e nel proprio sito contenuti offensivi e diffamatori al pari di quelli sopra riconosciuti idonei ad arrecare pregiudizio alla banca reclamante;
  - COMPENSA tra le parti le spese di lite della prima fase cautelare e del presente procedimento.
- Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 9.01.2017

Il Presidente  
Simona Scovotto

Il Giudice relatore  
Franco Caroleo